



VOTO E REFERENDUM

■ Rubrica a cura di Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni

“Sono elettori tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.” (art. 48 Cost.).

L'Italia è una Repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo (art. 1) e l'elezione del Parlamento a suffragio universale (ma solo dal 1946...) costituisce un importante strumento di partecipazione politica. Pertanto i deputati e i senatori (e non il Governo...) sono i diretti rappresentanti del popolo, a tal punto che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” (art. 67).

Ogni cinque anni (salvo elezioni anticipate) tutti i cittadini possono, anzi devono eleggere i propri rappresentanti. Una volta eletti, i rappresentanti sono liberi di concorrere alla determinazione dell'interesse nazionale, e cioè non possono essere revocati né dagli elettori, né dal partito a cui appartengono. Con questa disposizione, si voleva preservare al massimo grado l'autonomia del rappresentante, in modo che non cadesse vittima di un condizionamento particolaristico e tuttavia senza sottrarre il parlamentare stesso dalla responsabilità, di tipo politico, per le scelte che compie. In realtà, con l'attuale legge elettorale nazionale, senza espressione del voto di preferenza, anche la responsabilità politica, essenziale per il rapporto tra elettori ed eletti, è fortemente impoverita, in quanto l'eletto sa che deve la sua elezione non tanto alla volontà del popolo, quanto alle scelte della segreteria del partito che lo ha inserito nella propria lista di candidati.

La Costituzione italiana si inserisce pertanto nell'alveo della democrazia rappresentativa. E tuttavia, poiché la libertà garantita dal parlamentare potrebbe indurlo ad approvare leggi non condivise dagli elettori, la Costituzione prevede l'istituto del *referendum* abrogativo. Cioè, quando cinquecentomila elettori (o cinque Consigli regionali) lo richiedano, “è indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge” (art. 75).

Così, se un numero significativo di cittadini o di assemblee legislative regionali lo chiedono, il popolo è chiamato a pronunciarsi su una specifica questione e cioè sull'abrogazione, parziale o totale, di una legge. Anche per l'istituto del *referendum* abrogativo ci so-

no dei limiti. Anzitutto, “non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” (art. 75). Oltre ai limiti espressi di materia, l'istituto referendario presenta limiti intrinseci: vi sono infatti materie che, per la loro rilevanza e complessità, mal si prestano a essere decise con un sì o con no. Su questi temi, la mediazione parlamentare sarebbe preferibile e tuttavia, in tempi – come questi – di “muro contro muro”, il *referendum* si configura a volte come unica via per far valere ragioni rimaste inascoltate in nome di una malintesa auto-sufficienza di maggioranza.

Inoltre: “la proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi” (art. 75).

Insomma, la democrazia diretta è valida soltanto se è partecipata e consapevole. Il che significa che l'istituto del *referendum* dovrebbe essere utilizzato per scelte significative e precise, che incontrino il reale interesse per i cittadini. Bisogna riconoscere che non sempre, purtroppo, è stato così e ciò ha

comportato un'evidente disaffezione nei confronti dell'istituto referendario. Va anche aggiunto che sul fallimento di recenti *referendum* pesa anche la situazione complessiva dell'informazione nel nostro Paese, che non contribuisce certo a offrire, in modo plurale, la ricostruzione delle poste in gioco.

Neppure si può pensare di ridurre la partecipazione politica soltanto al momento dell'elezione dei parlamentari. Il *referendum* può essere un'occasione utile per correggere eventuali errori del Parlamento su una materia ben precisa.

Certamente la partecipazione è molto di più di un voto elettorale o referendario, per quanto esso sia da considerarsi “dovere civico”. Per la Costituzione ogni cittadino è chiamato sempre a dare il proprio contributo, poiché la Repubblica a tutti “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2), affinché ciascuno “concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4). Ma anche le elezioni e i *referendum* possono costituire un'occasione di “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” (art. 3).

